

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 134 del 28 MAR 2012

OGGETTO: Giudizio "Livoti Giuseppe + 1 c/Provincia". Corte di Appello di Messina. Cit. not. 01/12/11. Autorizzazione al Sig. Presidente a resistere in giudizio.

L'anno duemila ~~dieci~~ undici il giorno ventotto del mese di maggio nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

PRESENTE

1.	Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>Si</u>
2.	Assessore Dott. Antonino	TERRANOVA	<u>No</u>
3.	Assessore Dott. Michele	BISIGNANO	<u>Si</u>
4.	Assessore Sig. Renato	FICHERA	<u>Si</u>
5.	Assessore Dott. Rosario	CATALFAMO	<u>No</u>
6.	Assessore Dott. Carmelo	TORRE	<u>Si</u>
7.	Assessore Dott. Pasquale	MONEA <i>deleta</i>	<u>/</u>
8.	Assessore Dott. Salvatore	SCHEMBRI	<u>No</u>
9.	Assessore Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	<u>Si</u>
10.	Assessore Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>No</u>
11.	Assessore Dott. Maria	PERRONE	<u>Si</u>
12.	Assessore Sig. Giuseppe	MARTELLI	<u>Si</u>
13.	Assessore Dott. Mario	D'AGOSTINO	<u>No</u>
14.	Assessore Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	<u>Si</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Avv. Anna Maria TRIPODO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

1° Dipartimento

1° Affari Generali e Istituzionali, Legali, Politiche Culturali e Scolastiche – U.O. Legale e Contenzioso

OGGETTO: Giudizio “Livoti Giuseppe + 1 c/Provincia”. Corte di Appello di Messina. Cit. not. 01/12/11. Autorizzazione al Sig. Presidente a resistere in giudizio.

PROPOSTA

PREMESSO che con atto di citazione notificato il 01/12/11 i Sig.ri Livoti Giuseppe e Livoti Carmela Tindara hanno proposto appello innanzi alla Corte di Appello di Messina avverso la sentenza n° 56/2011 con cui il Tribunale di Barcellona P.G. ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice Amministrativo;

CONSIDERATO che è necessario per questo Ente costituirsi anche in questo grado del giudizio per resistere alle domande di controparte;

CHE, pertanto, occorre autorizzare il Sig. Presidente a stare in giudizio e nominare a tal fine un Legale di fiducia dell'Ente;

DATO ATTO che per compensi e spese, al netto degli oneri di legge, discendenti dal conferimento del presente incarico, sarà prevedibilmente corrisposta al Legale incaricato della difesa di questo Ente una somma pari a € 2.500,00= per onorari, competenze, spese, cpa e iva, se dovuta, che vengono impegnati, con il presente provvedimento, sul cod. 1010903 Cap. 2260 alla voce “Spese per liti, arbitrati, ecc...” del Bilancio Provinciale corrente, dando atto che la somma è contenuta in 2/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del bilancio 2011;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04/08/06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale, in relazione al giudizio promosso innanzi alla Corte di Appello di Messina da Livoti Giuseppe e Livoti Carmela Tindara con atto notificato il 01/12/11, a stare in giudizio, dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DARE ATTO che per tale attività sarà prevedibilmente corrisposto al Legale il compenso di € 2.500,00= al lordo degli oneri di legge;

IMPEGNARE con il presente provvedimento la somma di € 2.500,00= per onorari, competenze, spese, cpa e iva, se dovuta, sul cod.1010903 cap.2260 alla voce "Spese per liti, arbitrati, ecc..." del Bilancio Provinciale corrente, dando atto che la somma è contenuta in 2/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del bilancio 2011;

DEMANDARE al Dirigente del 1° Dipartimento – U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

Allegati:
1) Atto di citazione.

Il responsabile dell'Unità Operativa

Li, _____

IL DIRIGENTE

Li, _____

L'Assessore al Contenzioso

Li, _____

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

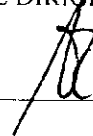
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 23/2/2012

IL DIRIGENTE



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Addì 23 APR. 2012

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabro

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì

2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI

Impegno n. 354 Atto _____ del _____

Importo € 2500,00

Disponibilità Cap. 2360 Bil. 2012

Messina 21/3/12 Il Funziionario

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to On. *Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO*

L'ASSESSORE ANZIANO
Dott. Michele BISIGNANO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to *Avv. Anna Maria TRIPODO*

Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

L'ADDETTO

F.to _____

F.to _____

Messina, _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 41 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

02 GIU. 2012

che la presente deliberazione _____ pubblicata all'Albo di questa Provincia il _____ giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(1° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì **28 MAG. 2012**

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to *Avv. Anna Maria TRIPODO*

1° copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, addì **29 MAG. 2012**



STUDIO LEGALE D'ANNA
Avv. *Guglielmo D'Anna*
patrocinante in Cassazione
Avv. *Assunta D'Anna*
Via del Mare, 58, 98051 BARCELLONA P.G.
Tel. e Fax. 090/979.78.06
e-mail: guglielmodanna@virgilio.it
pec: guglielmo.danna@cert.ordineavvocatibarcellona.it

COPIA

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI MESSINA

ATTO DI APPELLO

I Signori

1) LIVOTI GIUSEPPE, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 27 maggio 1941 ed ivi residente in Via Milano 35. **codice fiscale: LVT GPP 41E27 A638I**,

2) LIVOTI CARMELA TINDARA, nata a Barcellona Pozzo di Gotto il 22 settembre 1967 ed ivi residente in Via On. Pino Ballotta n. 47/1, **codice fiscale: LVT CML 67P62 A638N**.

entrambi elettivamente domiciliati in Messina, Via Mamertini is. 106 (Studio dell'Avv. Francesco Celona), presso il recapito professionale dell'Avv. **Guglielmo D'Anna del Foro di Barcellona Pozzo di Gotto** (codice fiscale: "DNN GLL 53H20 A638E"), dal quale sono rappresentati e difesi per procura in calce al presente atto ed anche per procura a margine dell'atto di citazione del 29-09/06-10-2005 introduttivo del giudizio civile iscritto al N. 1181/2005 R.G.C. del Tribunale di Barcellona P.G. di cui si dirà in seguito ed il quale indica il numero di telefax 090/979.78.06, l'indirizzo di posta elettronica "guglielmodanna@virgilio.it" e la pec (posta elettronica certificata) "guglielmo.danna@cert.ordineavvocatibarcellona.it", presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni.

dichiarano di voler proporre, come in effetti con quest'atto propongono, appello avverso la sentenza civile n. 56/2011 del Tribunale di Barcellona P.G., in persona del Giudice Onorario Avv. Ennio Fiocco, emessa a definizione del procedimento iscritto al N. 1181/05 R.G. - vertente fra gli attori Livoti Giuseppe e Livoti Carmela Tindara e la convenuta Provincia Regionale di Messina -, pronunciata il 25.03.2011, depositata il 16.04.2011 e non notificata ai fini della decorrenza del termine di cui all'articolo 326 c.p.c..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con atto del 29/09/2005, notificato il 6/10/2005, Livoti Giuseppe e Livoti Carmela Tindara convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. la Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, premettendo che:

<< A) Con decreto del Sindaco di Barcellona P.G. del 7/10/1997 (doc. n. 1), iscritto al n. 306 del Registro delle Determinazioni, l'Amministrazione Provinciale di Messina veniva "autorizzata ad occupare temporaneamente ed in via d'urgenza per il periodo di anni cinque i beni immobili siti nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto occorrenti per l'esecuzione..." dei "lavori di prolungamento della Via Roma alla frazione S. Paolo del Comune di Barcellona P.G. di cui al progetto 15/02/98 dell'Ufficio Tecnico Provinciale", approvato con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 1223 del 18/7/1995 e n. 1204 del 5/8/1997.

B) Fra gli immobili da occupare, indicati nel relativo elenco parcellare, v'era anche una porzione di mq. 405 del più esteso immobile urbano ed edificabile censito in catasto nell'intero al foglio 34 con la particella 441 di proprietà all'epoca di Livoti Giuseppe ed oggi della figlia Livoti Carmela Tindara.

Nell'elenco parcellare (doc. n. 2) erano indicati Livoti Domenico fu Giuseppe e Genovese Agata fu Pietro rispettivamente come proprietario e come usufruttuaria parziale; tuttavia trattavasi di erronea indicazione, perché già alla data del decreto sindacale n. 306 l'istante Livoti Giuseppe era proprietario esclusivo dell'immobile de quo.

Infatti, a seguito del decesso di Genovese Agata avvenuto nel 1956, si estingueva il suo diritto di usufrutto parziale, che si consolidava in capo al proprietario Livoti Domenico fu Giuseppe, il quale è morto l'8/7/1985, lasciando quali eredi legittimi il figlio Livoti Giuseppe (odierno attore) e la moglie Pirri Carmela: a quest'ultima, deceduta il 2/11/1994, è succeduto per legge come unico erede il figlio sopra nominato (doc. n. 3: denuncia di successione di Pirri Carmela).

Pertanto, alla data di pronuncia del decreto di occupazione de quo, l'istante Livoti Giuseppe era unico ed esclusivo proprietario del terreno in oggetto.

Oggi, invece, dell'immobile in questione è proprietaria esclusiva Livoti Carmela Tindara, che lo ha acquistato dal padre Livoti Giuseppe (odierno attore) per atto di donazione del 12/2/2002 ai rogiti del Notaio

Antonella Giambò da Barcellona P.G. – rep. n. 17974, racc. n. 5762 – (doc. n. 4).

C) In precedenza, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1223 del 18/7/1995, la Provincia aveva approvato il progetto dell'opera in questione, omettendo di fissare i termini iniziali e finali sia dei lavori che delle espropriazioni.

Faceva seguito il provvedimento n. 243 del 3/10/1996, con il quale il Sindaco del Comune di Barcellona P.G. autorizzava la Provincia Regionale ad occupare gli stessi terreni per gli stessi lavori.

In forza di tale provvedimento, la Provincia si immetteva nel possesso degli immobili; tuttavia, bloccava la procedura occupativa perché altri interessati avevano proposto ricorso al TAR, che prima facie appariva fondato per l'omessa indicazione dei termini sopra specificati.

A quel punto la Provincia Regionale riteneva di poter sanare con efficacia ex tunc le nullità e le illegittimità della procedura, provvedendo, con deliberazione della Giunta n. 1204 del 5/8/1997, alla riapprovazione del progetto con reiterazione della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.

Da parte sua il Sindaco del Comune di Barcellona P.G. emetteva la citata ordinanza n. 306 del 7/10/1997, con la quale autorizzava la Provincia Regionale di Messina ad occupare temporaneamente ed in via d'urgenza per il periodo di anni cinque le stesse aree oggetto dei precedenti atti di acquisizione.

..... omissis

D) Come spiegato nel precedente capo C), l'occupazione del terreno non è stata preceduta da una valida dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e da alcun valido provvedimento autorizzativo.

Ciò nonostante, la Provincia non solo ha occupato il terreno in questione, ma ha anche realizzato l'opera pubblica.

Non è dubitabile, pertanto, che si verte in ipotesi di occupazione usurpativa, in presenza della quale i proprietari del terreno occupato possono abdicare al loro diritto di proprietà, chiedendo il risarcimento del danno da perdita del loro diritto dominicale in misura pari al valore venale del bene, oltre al risarcimento di tutti gli altri danni subiti in conseguenza dell'occupazione del loro predio e della realizzazione dell'opera pubblica.

Nel caso che ci occupa, gli attori, ciascuno per quanto di rispettiva spettanza, abdicano al loro diritto dominicale e chiedono il risarcimento del danno per la definitiva perdita del bene, incorporato nella realizzazione dell'opera pubblica, oltre al risarcimento di tutti gli altri danni ed al pagamento di tutti gli indennizzi e indennità di legge.

E) In via subordinata e salvo impugnazione, se sarà ritenuta legittima l'occupazione disposta con il provvedimento sindacale n. 306 del 7/10/1997, si verterà in ipotesi di occupazione acquisitiva, perché entro il termine di scadenza (7/10/2002) dell'occupazione legittima non è intervenuto il decreto di espropriazione ed il terreno ha subito l'irreversibile trasformazione a fini pubblici per effetto della realizzazione dell'opera pubblica: il che ha provocato l'estinzione del diritto dominicale dei

proprietari e la contestuale acquisizione della proprietà dell'immobile a titolo originario in capo all'Ente.

In tale ipotesi i proprietari egualmente avranno diritto al risarcimento dei danni per la perdita del loro diritto di proprietà in misura pari al valore venale dell'immobile occupato: e ciò sebbene si tratti di terreno edificabile.

.... omissis

In ogni caso, l'occupazione acquisitiva dovrà escludersi per la maggiore (o diversa) superficie di suolo effettivamente occupata dall'Ente e non prevista nell'elenco parcellare di cui al decreto sindacale n. 306 del 7/10/1997: in qualsiasi ipotesi per essa si tratterà di occupazione usurpativa.

... omissis >>.

Tutto ciò premesso, gli attori chiedevano al Tribunale adito di volere << 1°) ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 2248/1865,

a) disapplicare le deliberazioni della Giunta Provinciale di Messina n. 1223 del 18/7/1995 e n. 1204 del 5/8/1997, nonché i decreti del Sindaco di Barcellona P.G. n. 243 del 3/10/1996 e n. 306 del 7/10/1997, trattandosi di provvedimenti nulli ed illegittimi per i motivi sopra esposti;

b) disapplicare la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera di cui alle deliberazioni della Giunta Provinciale di Messina n. 1223 del 18/7/1995 e n. 1204 del 5/8/1997, essendo nulla ed inefficace per i motivi sopra esposti;



2°) per l'effetto ritenere e dichiarare che l'occupazione de qua è usurpativa ed illegittima sin dall'inizio, non essendo stata preceduta da una valida dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e da validi provvedimenti autorizzativi;

nel contempo, ritenere e dichiarare che, avendo con il presente atto abdicato al loro diritto di proprietà, gli attori hanno diritto al risarcimento dei danni per la perdita del loro diritto dominicale in misura pari al valore venale del terreno, nonché ad ogni altro risarcimento, indennizzo e/o indennità dipendente dall'occupazione in questione;

7 • STUDIO
conseguentemente, previo accertamento dell'effettiva superficie di terreno occupato, condannare la Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, a pagare ai concludenti, ciascuno per quanto di sua spettanza, tutte le somme che risulteranno ad essi dovute a titolo di risarcimento dei danni subiti per la perdita del diritto di proprietà, da liquidarsi in misura pari al valore venale dell'immobile occupato, nonché per indennità di occupazione illegittima e/o risarcimento dei danni per la mancata fruizione del reddito del bene occupato dalla data di inizio dell'occupazione fino ad oggi, per risarcimento dei danni derivati alle rimanenti porzioni del fondo in conseguenza del suo smembramento, e per quant'altro spiegato nella parte narrativa di quest'atto, ovvero dovuto secondo legge e diritto, anche se nelle presenti conclusioni dovesse mancare una specifica indicazione e/o richiesta: il tutto - da determinarsi in conformità alle risultanze della disponenda consulenza

tecnica -, oltre agli interessi compensativi e moratori, alla rivalutazione monetaria ed ai maggiori danni ex art. 1224, comma 2°, cod. civ.;

3°) in via subordinata e salvo gravame, ritenere e dichiarare che l'occupazione de qua è divenuta illegittima l'8/10/2002 ed è acquisitiva per effetto della definitiva occupazione e trasformazione del terreno a fini pubblici a seguito della realizzazione dell'opera pubblica con conseguente estinzione del diritto dominicale dei proprietari;

 per l'effetto, previo accertamento dell'effettiva superficie di terreno occupato, condannare la Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, a pagare ai concludenti, ciascuno per quanto di sua spettanza, tutte le somme che risulteranno dovute a titolo di risarcimento dei danni per la perdita del diritto di proprietà, nonché per indennità di occupazione illegittima e/o per risarcimento dei danni da mancata fruizione dei redditi del bene occupato dal 8/10/2002 fino ad oggi, per risarcimento dei danni derivati alle rimanenti porzioni del fondo per effetto del suo smembramento, e per quant'altro spiegato nella parte narrativa del presente atto, ovvero dovuto secondo legge e diritto, anche se nelle presenti conclusioni dovesse mancare una specifica indicazione e/o richiesta: il tutto – da determinarsi in conformità alle risultanze della consulenza tecnica -, oltre agli interessi compensativi e moratori, alla rivalutazione monetaria ed ai maggiori danni ex art. 1224, comma 2°, cod. civ.;

4°) condannare l'Ente convenuto alla rifusione, in favore dei concludenti, delle spese e dei compensi di causa;

5°) quale mezzo al fine,

a) ordinare alla Provincia di Messina, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, di esibire e di produrre in giudizio i seguenti atti:

* deliberazione della Giunta Provinciale di Messina n. 1223 del 18/7/1995;

* deliberazione della Giunta Provinciale di Messina n. 1204 del 5/8/1997;

* copia del decreto del Sindaco di Barcellona P.G. n. 243 del 3/10/1996;

b) disporre consulenza tecnica d'ufficio per accertare e determinare la superficie ed il valore venale del terreno occupato, il risarcimento dei danni (da liquidarsi con i criteri di legge) conseguenti all'irreversibile destinazione dei fondi a fini pubblici ed alla perdita del diritto di proprietà dei concludenti, nonché l'ammontare degli altri indennizzi di legge reclamati dagli attori con il presente atto, l'entità dei danni derivati alle rimanenti porzioni di suolo (non occupate) e quant'altro richiesto in citazione. >>

Nel giudizio iscritto al N. 1181/2005 R.G. si costituiva ritualmente la Provincia Regionale di Messina, la quale nella sua comparsa di costituzione e risposta del 22-27/12/2005 rilevava ed eccepiva quanto appresso:

<< 1. Difetto di giurisdizione.

Preliminarmente, si eccepisce il difetto di giurisdizione del Giudice adito, rientrando la materia dell'odierna controversia nella sfera di giurisdizione riservata dalla legge al Giudice amministrativo.

Sul punto, infatti, si è recentemente pronunciata l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con decisione n. 4 del 30.08.2005, con la quale è stato asserito che, "pur dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 6 luglio 2004, le controversie aventi per oggetto lesioni del diritto di proprietà provocate, in area urbanistica, dall'esecuzione di provvedimenti autoritativi degradatori, venuti meno o per annullamento o per sopraggiunta inefficacia ex lege, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo".

Nella specie, l'Adunanza Plenaria si è pronunciata su una vicenda analoga a quella oggetto dell'odierno giudizio, contrassegnata dal fatto di aver ad oggetto soltanto diritti soggettivi, in cui la domanda di risarcimento del danno sopportato dalla parte privata si fondava sullo spossessamento dell'area di sua proprietà sulla quale era stata realizzata l'opera pubblica durante il periodo in cui il provvedimento di occupazione – decaduto retroattivamente ex lege per la mancata conclusione del procedimento – aveva esplicato i suoi effetti.

Con la predetta decisione, il Consiglio di Stato ha tra l'altro stabilito che deve considerarsi come controversia riconducibile all'esplicazione del pubblico potere – nel senso in cui ne parla l'art. 34 D. lgs. n. 80/98 in contrapposizione ai "comportamenti materiali" – qualunque lite suscitata da lesioni del diritto di proprietà provocate, in area urbanistica, dalla

esecuzione di provvedimenti autoritativi degradatori, venuti meno o per annullamento o, come nella specie, per sopraggiunta inefficacia ex lege.

Come specificato in premessa, l'occupazione dell'immobile di proprietà degli attori è stata sin dall'inizio accompagnata da valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità, quale esplicazione di pubblico potere e merita, pertanto, di essere ricondotta al comparto di giurisdizione che come confermato dalla predetta pronuncia spetta al Giudice amministrativo.

Nel merito.

2.- E' stato più volte affermato da recente giurisprudenza che l'approvazione del progetto di un'opera pubblica può aver luogo anche in assenza delle formalità garantistiche previste dagli artt. 10 e 11 della L. n. 865/71.

L'art. 11, in particolare, stabilisce due principi complementari: 1) la dichiarazione implicita di pubblica utilità non esclude il sub-procedimento degli artt. 10 e 11 quali condizioni di legittimità del decreto di espropriazione; 2) l'espletamento di queste formalità non è condizione sine qua non per l'attribuzione di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità scaturente dall'approvazione del progetto. Il momento partecipativo, infatti, non è abrogativo ma integrativo, purchè effettuato prima dell'atto ablativo.

La pubblicazione si espleta in due momenti, quello della pubblicazione vera e propria e quello della notificazione dell'avviso.

Quanto al momento nel quale operare gli adempimenti, si evidenzia che la partecipazione degli interessati è stata garantita sin dal momento dell'approvazione del progetto con il deposito da parte della Provincia degli atti progettuali ed espropriativi, necessari per l'adozione del progetto in variante.

Al riguardo, l'Amministrazione convenuta ha provveduto al deposito degli atti espropriativi successivamente all'adozione della delibera n. 1223 del 18.07.1995 e di ciò ne è stata data notizia mediante pubblicazione sulla G.U.R.S. n.50 del 14.12.96 e con l'affissione all'albo pretorio.

In seguito, l'odierna convenuta si è prodigata per provvedere alla notifica degli atti espropriativi che è stata effettuata a favore del sig. Livoti Domenico fu Giuseppe residente nel Comune di Prata risultante proprietario della particella catastale n. 441 occupata.

In ogni caso, il contenuto del provvedimento di cui si chiede la disapplicazione non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, data l'urgenza dei lavori per la realizzazione dell'opera pubblica, e ciò anche se fosse stata garantita la partecipazione degli interessati sin dall'inizio del procedimento preordinato all'espropriazione.

Alla luce di quanto appena esposto, il mancato avviso di avvio del procedimento eccepito dagli attori non vizierebbe, ai sensi dell'art. 21 octies della L. n. 241/90, i provvedimenti adottati dalla Provincia.

3.- Riguardo al secondo e terzo motivo di ricorso.

La delibera della Giunta provinciale di approvazione dei lavori n. 1223/95 è stata superata dalla delibera n. 1204/97 di riapprovazione del

progetto ai soli fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità e sono stati fissati i termini di inizio e fine lavori ed espropriazioni.

Il nuovo provvedimento ha sostituito il precedente poiché quest'ultimo era carente dell'indicazione dei termini dei lavori e delle espropriazioni, ed ha dunque fissato ex novo i predetti termini.

Inoltre, l'apprezzamento della sussistenza dei presupposti dell'urgenza ed indifferibilità fa parte di un momento discrezionale del procedimento non suscettibile di sindacato di merito e, poiché deriva dalla legge, non è suscettibile di motivazione.

4.- Il piano finanziario dell'opera è stato aggiornato dal momento della progettazione una prima volta nel 1994 e successivamente nel 1997 con previsione di maggiori oneri espropriativi.

Riguardo l'asserita intervenuta scadenza del Piano Regolatore alla data di approvazione del progetto, va precisato che quest'ultima è stata fatta in variante al P.R.G., variante che è stata approvata dalla Regione Siciliana con D.A. n. 515/90 pubblicato sulla G.U. il 17.07.1990, con vincoli validi ed efficaci.

5.- Appare necessario, infine, evidenziare che a seguito di sentenza n. 125/03 emessa dalla Corte di Appello di Messina è stato determinato il valore dell'indennità di occupazione legittima del terreno di proprietà dei sigg.ri Livori in Euro 305,03 che sono stati puntualmente versati a favore degli stessi.

Nel corso del suddetto giudizio si era evidenziato che il terreno occupato ricadeva in zona E, ne consegue che avendo lo strumento urbanistico attribuito destinazione agricola all'area, la relativa indennità doveva essere calcolata ai sensi dell'art. 16 della L. n. 865/71.

Pertanto, l'On. Giudice adito, nel caso in cui decidesse di accogliere le richieste degli attori, dovrà tener conto nella quantificazione dei danni della natura del terreno come sopra specificata. >>.

Sulle superiori premesse la Provincia Regionale di Messina concludeva, chiedendo al Tribunale adito di volere *<< in via preliminare, accogliere l'eccezione di difetto di giurisdizione e per gli effetti dichiarare la giurisdizione del Giudice amministrativo, ed in ogni caso rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate. Con vittoria di spese e onorari di giudizio >>.*

A circular stamp is visible on the left side of the page, partially overlapping the text. It contains the text "TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G." around the perimeter and "AL. 18. 11. 2011" in the center, indicating a date and possibly a case or document number.

Ammissa ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, previa precisazione delle conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.

Con sentenza n. 56/2011 - emessa il 25 marzo 2011, depositata il 16 aprile 2011 e non notificata - **(doc. n. 1)**, il Tribunale di Barcellona P.G., nella persona del G.O.T. Dott. Ennio Fiocco, in accoglimento dell'eccezione preliminare dell'Ente, dichiarava *"il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice Amministrativo"* ed assegnava *"il termine di mesi sei per la riassunzione del giudizio davanti al Tribunale Amministrativo per la Sicilia - sezione distaccata di Catania"*, compensando integralmente fra le parti le spese del giudizio.

Con il presente atto **LIVOTI GIUSEPPE e LIVOTI CARMELA TINDARA** dichiarano di voler proporre, come in effetti propongono, appello avverso la citata sentenza civile n. 56/2011 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per i seguenti

MOTIVI

1° MOTIVO:

- Nullità della sentenza appellata per mancanza di motivazione.
- Nullità della sentenza appellata per apparenza di motivazione.

L'apparato argomentativo del quale si compone la sentenza impugnata, ancorché prima facie appaia notevole e corposo, è solo apparente.

Infatti, il Giudice di prime cure non ha spiegato le ragioni poste a base del suo convincimento in esito all'esclusione dell'ipotesi di occupazione usurpativa e all'affermazione del difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, essendosi limitato a porre in essere un'operazione di copia-incolla mediante la trascrizione integrale (nella sua pronuncia) della motivazione della sentenza del Tribunale di Nola del 24.06.2008 emessa a definizione del procedimento n. 10662/2006.

In concreto, il G.O.T. non ha scritto da nessuna parte che l'apparente motivazione della sua sentenza è stata tralata de plano da altra decisione e, conseguentemente, non ha neppure concisamente indicato i motivi della sua (celata e non dichiarata) adesione all'indirizzo giurisprudenziale seguito dalla citata sentenza del Tribunale di Nola del 24.06.2008, copia della quale

viene prodotta a supporto documentale della fondatezza dell'eccezione di nullità in discussione.

Al fascicolo di parte viene allegata anche una copia informale della sentenza impugnata (doc. n. 4), nella quale sono evidenziate in colore verde le parti integralmente copiate dalla mentovata sentenza del Tribunale di Nola del 24.06.2008.

Allo stesso modo nella copia di quest'ultima decisione (doc. n. 3) sono evidenziate in colore verde le parti riportate e copiate nella sentenza impugnata.

Pertanto, l'appellata sentenza è nulla, perché << l'obbligo della motivazione non può dirsi assolto, allorquando nella sentenza venga riportato, senza nulla aggiungervi, il parere, proprio o di altro giudice, espresso in altre decisioni ...>> (Cass. Civ., Sez. Lav., 02/07/1987 n. 5772).

Per di più, la sentenza del Tribunale di Nola ha esaminato una fattispecie completamente diversa da quella dedotta nella presente controversia.

Infatti, nel giudizio deciso dal Tribunale di Nola si controverteva sulla <mancaza di un valido titolo ablatorio (decreto di occupazione scaduto o inesistenza del provvedimento di esproprio) ma in presenza di una rinuale dichiarazione di p.u.>.

Nel presente giudizio, invece, si discute sull'inesistenza di una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità.

Peraltro, il contenuto delle prospettazioni di parte attrice è stato totalmente obliterato dal Giudice monocratico, il quale, copiando

integralmente la sentenza del Tribunale di Nola, ha ritenuto che anche nel presente giudizio << ci si lamentava di una detenzione del bene da parte della P.A. in mancanza di un valido titolo ablatorio (decreto di occupazione scaduto), ma in presenza di una rituale d.p.u. >>.

Per tal verso il Giudice di prima istanza ha omesso totalmente l'esame dei profili (dagli attori prospettati già nell'atto di citazione e compiutamente illustrati nella comparsa conclusionale) di nullità, illegittimità ed improduttività di effetti giuridici della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1204 del 5/8/1997 e dell'ordinanza del Sindaco di Barcellona P.G. n. 306 del 7/10/1997, di cui si dirà nel successivo motivo di impugnazione, di talchè non è possibile ricostruire l'iter logico che ha portato il G.O.T. a ritenere l'esclusione dell'ipotesi di occupazione usurpativa, che, viceversa, avrebbe dovuto affermare per le ragioni che saranno esposte nei successivi motivi di gravame.

2° MOTIVO:

- **Occupazione usurpativa - Difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria: insussistenza.**
- **Nullità della sentenza appellata per erronea dichiarazione del difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.**

Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha dichiarato <il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice Amministrativo>.

Tale pronuncia è errata, perché è contraria alle disposizioni di legge vigenti in subiecta materia, e, pertanto, è nulla.

Ed invero, per pacifico insegnamento giurisprudenziale, l'occupazione di un immobile da parte della Pubblica Amministrazione è usurpativa, allorquando l'occupazione e la trasformazione del fondo con la realizzazione dell'opera avvengano in mancanza di validi ed efficaci provvedimenti autorizzativi, ovvero in totale assenza della dichiarazione di pubblica utilità, oppure sulla base di una dichiarazione di pubblica utilità invalida e/o inefficace per omessa indicazione dei termini di inizio e di fine dell'espropriazione.



Nella fattispecie, l'occupazione è usurpativa perché ricorrono tutte le suddette condizioni, come qui di seguito esplicate, ognuna delle quali è singolarmente idonea ad impedire la formazione della fattispecie acquisitiva ed a produrre l'occupazione usurpativa.

Infatti, la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1204 del 5/8/1997 e l'ordinanza del Sindaco di Barcellona P.G. n. 306 del 7/10/1997 sono atti nulli, illegittimi ed improduttivi di effetti giuridici per i seguenti motivi, ciascuno dei quali è autonomamente esaustivo:

1°) In violazione delle norme di cui agli art. 10 e 11 della Legge 865/1971 ed all'art. 7 e seguenti della Legge n. 241/1990, recepita in Sicilia con la Legge Regionale n. 10/1991, la Provincia di Messina ed il Comune di Barcellona P.G. non hanno depositato gli atti inerenti al procedimento espropriativo ed hanno omesso di notificare agli interessati i prescritti avvisi per la presentazione di eventuali osservazioni entro il termine di legge;

2°) In violazione delle norme di cui all'art. 13 della Legge 25/6/1865 n. 2358 ed all'art. 1 della Legge Regionale 10/8/1978 n. 35, la mentovata

deliberazione della Giunta Provinciale n. 1223 del 18/7/1995, con la quale è stato approvato il progetto dell'opera pubblica, non contiene l'indicazione dei termini (iniziale e finale) dei lavori e delle espropriazioni.

Ed invero, non è dubitabile che la prefissione dei termini costituisca un requisito essenziale della dichiarazione di pubblica utilità, di guisa che l'omissione degli stessi vizia l'atto radicalmente, ostando al sorgere del potere espropriativo in concreto e all'affievolimento della pienezza del diritto di proprietà del privato (Cass. 4 marzo 1997 n. 1907 in Foro Italiano, 1997, I, 721).

Il che si riflette sul piano dell'accessione invertita, nel senso che la fattispecie acquisitiva, come non si perfeziona ove manchi la dichiarazione di pubblica utilità, che ne costituisce l'indefettibile presupposto, così non può verificarsi qualora, come nella fattispecie, la dichiarazione sia invalida per omessa indicazione dei termini.

In concreto, si verte in ipotesi di occupazione usurpativa allorquando, come nel caso in esame, la trasformazione del fondo, provocata dalla realizzazione dell'opera, avvenga sulla base di una dichiarazione di pubblica utilità inefficace per omessa indicazione dei termini di inizio e di fine dell'espropriazione (Cass. Civ., Sez. I, 1.02.2007 n. 2207).

Nella fattispecie a nulla vale la successiva deliberazione della Giunta Provinciale n. 1204 del 5/8/1997, con la quale è stato riapprovato il progetto dell'opera in questione, senza la rinnovazione degli atti della procedura espropriativa e con la reiterazione della dichiarazione di pubblica utilità ed

urgenza alla quale sono stati aggiunti i termini di inizio e di compimento dei lavori e delle espropriazioni.

In realtà, la disposizione di cui all'articolo 13 della Legge n. 2359 del 1865 si pone all'autorità espropriante di fissare, con la dichiarazione di pubblica utilità, i termini *<entro i quali dovranno incominciarsi e compiersi le espropriazioni e i lavori>*; e ciò al duplice fine, da una lato, di evitare l'incertezza delle situazioni giuridiche - che si avrebbe se il bene del privato fosse lasciato indefinitivamente esposto all'eventualità dell'esproprio - e, dall'altro, di assicurare la serietà e l'effettiva urgenza dell'intervento ablativo.

La disposizione, ritenuta costituzionalmente necessaria, capace di soddisfare un'esigenza generale di rango primario, desumibile dall'articolo 42 della Costituzione (v. Corte Cost. 6.7.1966 n. 90 in Foro It., 1967, I, 177), comporta che la prefissione dei termini anzidetti deve essere contestuale senza possibilità di integrazioni successive (Cass. Civ., Sez. I, 2.04.2007 n. 8210; Cons. Stato, A.P., 26.08.1991 n. 6; Cons. Stato 15.04.1997 n. 395).

Sul punto è più che pertinente la citata sentenza n. 8210 del 2 aprile 2007, con la quale la Corte Suprema di Cassazione ha annullato una sentenza della Corte di Appello di Napoli, che, in riferimento a procedura espropriativa di un terreno destinato alla costruzione di edifici scolastici, aveva ritenuto sussistente una valida dichiarazione di pubblica utilità nella deliberata approvazione del progetto dell'opera, priva dell'indicazione dei termini di cui all'art. 13 della legge n. 2359 del 1865, integrata da successive deliberazioni di "riapprovazione del progetto".

Con la mentovata sentenza n. 8210/2007 il Supremo Organo Giurisdizionale ha ribadito il principio di diritto secondo il quale i termini di inizio e di completamento delle espropriazioni e dei lavori *<devono essere chiaramente indicati sin dall'inizio della procedura in modo tale che il diritto dominicale sia compreso per un periodo determinato o determinabile con certezza>*.

3°) La deliberazione della Giunta Provinciale n. 1204 del 5/8/1997 non contiene alcuna valutazione e/o motivazione in esito alla persistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera e alla indifferibilità ed urgenza dei lavori.

E tale omissione, da sola, rende nulla ed illegittima la deliberazione in esame.

4°) In violazione delle prescrizioni contenute nella circolare dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali n. 2 del 10/1/1991, gli atti relativi all'approvazione del progetto dell'opera in discussione non sono stati preceduti dalla approvazione del piano finanziario.

Il che costituisce ulteriore motivo di nullità ed illegittimità degli atti in esegesi.

5°) In violazione delle norme di cui all'art. 6 della Legge Regionale 10/8/1978 n. 35, come modificato dall'articolo 28 della Legge Regionale 12/1/1993 n. 10, il progetto dell'opera de qua reca il parere dell'Ufficio Tecnico della Provincia, che non era abilitato a renderlo.

Infatti, poiché il progetto è stato redatto dal detto Ufficio, il parere spettava all'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Messina.

6°) In violazione delle norme di cui all'art. 1 della Legge Regionale 11/4/1981 n. 65 ed alla Legge Regionale 5/11/1973 n. 88, il progetto dell'opera è stato approvato e riapprovato dalla Provincia Regionale di Messina, quando, già da tempo, erano scaduti i vincoli del Piano Regolatore Generale del Comune di Barcellona P.G., che avevano perso efficacia a far data dal 31/12/1993 per decorso del termine decennale previsto dalla Legge Regionale 12/1/1993 n. 98.

2) In effetti, il citato articolo 1 della Legge Regionale n. 65/1981 prescrive che nei Comuni sprovvisti di piano regolatore generale le opere pubbliche possono essere realizzate solo previa autorizzazione dell'Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente, previo parere del Comitato Regionale dell'Urbanistica.

7°) In violazione delle norme di cui all'art. 9 della Legge Regionale 31/3/1972 n. 19, all'articolo 4 della Legge Regionale 10/8/1978 n. 35 ed all'art. 29 della Legge Urbanistica, il progetto è privo del visto di conformità allo strumento urbanistico, che non poteva essere reso dal competente organo comunale per le ragioni esposte nel precedente punto 6°).

8°) Il progetto è stato redatto il 15 febbraio 1988; invece, è stato approvato il 18/7/1995 ed è stato riapprovato il 5/8/1997, ossia a distanza di circa dieci anni dalla sua redazione.

Il che sta a testimoniare l'insussistenza di qualsiasi ragione d'urgenza e di indifferibilità, la quale, peraltro, non viene neppure semplicemente menzionata né nelle deliberazioni di approvazione del progetto né nei provvedimenti sindacali di occupazione.

Atto
S.
Alla luce di quanto sopra esposto, nessun dubbio può sussistere in ordine alla natura ed alla qualificazione dell'occupazione in questione.

Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prima istanza - il quale, come già rilevato nel precedente motivo di impugnazione, non ha preso in esame nessuno dei profili di nullità, illegittimità ed improduttività di effetti giuridici della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1204 del 5/8/1997 e dell'ordinanza del Sindaco di Barcellona P.G. n. 306 del 7/10/1997 -, essa non è un'occupazione acquisitiva o appropriativa. Essa è un'occupazione usurpativa.

Trattandosi di occupazione usurpativa ed essendo la domanda principale degli attori volta ad ottenere il risarcimento dei danni da occupazione usurpativa, il Giudice di prime cure ha errato nel dichiarare il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Infatti, per pacifica giurisprudenza, << *nella fattispecie qualificabile come occupazione usurpativa, la controversia avente ad oggetto la domanda restitutoria o quella in cui si invochi la tutela risarcitoria rientra nella giurisdizione del giudice ordinario* >> (Cass. Civ., Sez. Un., 29.08.2008 n.21929; conf.: Cass. Civ., Sez. Un., 23.12.2008 n. 30254).

Per di più, anche a voler ritenere che l'occupazione dell'immobile degli attori fosse stata preceduta dall'approvazione di un progetto munito di valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità, quest'ultima in ogni caso sarebbe intervenuta in epoca anteriore alla data (30 giugno 2003) di entrata in vigore della disciplina dettata dal D.P.R. 8.06.2011 n. 327, di guisa che, a mente della disciplina transitoria di cui all'art. 57 dello stesso D.P.R. n. 327/2001, la nuova normativa, anche per quanto riguarda il riparto della giurisdizione, non sarebbe comunque applicabile al caso che ci occupa (Cass. Civ., Sez. Un., 10.03.2008 n. 6273).

Sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario.

Conseguentemente, a norma dell'articolo 353, comma 1°, c.p.c., l'Ecc.ma Corte di Appello, riformando la sentenza di primo grado e dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal Tribunale, dovrà pronunciare sentenza con la quale rimanderà le parti davanti al primo giudice.

3° MOTIVO:

- Omessa valutazione della mancata ottemperanza, da parte della Provincia convenuta, all'ordine del Giudice di produzione dei documenti indicati nell'ordinanza del 1.07.2007. Errore in procedendo. Nullità della sentenza
- Omessa valutazione degli atti della procedura ablatoria. Nullità della sentenza.

Con ordinanza del 1.7.2007, il G.O.T., in accoglimento della richiesta attorea ex art. 210 c.p.c., ha ordinato alla Provincia Regionale di Messina la

produzione in giudizio delle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 1223 del 18.07.1995 e n. 1204 del 5.8.1997 e del decreto del Sindaco di Barcellona P.G. n. 243 del 3.10.1996.

A tale ordine la Provincia convenuta non ha dato esecuzione.

Ciò nonostante, il Giudice monocratico si è astenuto da qualsiasi valutazione, omettendo di trarre argomenti di prova dal comportamento della convenuta a norma dell'articolo 116, comma 2, c.p.c..

4° MOTIVO:

- **Omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni da occupazione usurpativa: nullità dell'appellata sentenza.**

Nella motivazione della sentenza del Tribunale di Nola, nelle parti de quibus integralmente copiata e trascritta nell'appellata sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. con la sola variazione del modo e del tempo dei verbi (indicativo presente e indicativo passato prossimo anziché indicativo imperfetto e congiuntivo imperfetto), è scritto che, << poiché nella fattispecie emergeva in atti una d.p.u. derivante dall'approvazione di un progetto esecutivo di lavori, la condotta appropriativa adottata a fondamento dell'azione, munita di adeguata copertura pubblicistico-provedimentale, assumeva i connotati della "occupazione acquisitiva", secondo la configurazione giurisprudenziale sopra ricordata >> (n.d.r.: "sopra argomentata" nella sentenza impugnata) ed è scritto anche che << deve perciò concludersi che nel caso in esame ricorresse una ipotesi di occupazione acquisitiva perpetrata in attuazione di una d.p.u. >>.

Non è dato sapere se, copiando integralmente la sentenza del Tribunale di Nola anche nelle parti sopra riportate, il Giudice monocratico, che ha pronunciato l'impugnata decisione, abbia ritenuto che effettivamente ricorresse nella fattispecie una ipotesi di occupazione appropriativa o acquisitiva e che, pertanto, fosse da escludere l'occupazione usurpativa.

Tuttavia, anche ove si potesse (e si volesse) ritenere che il Giudice di prime cure abbia voluto escludere l'ipotesi dell'occupazione usurpativa, in ogni caso manca sia nella motivazione che nel dispositivo la pronuncia sulla domanda attorea di risarcimento dei danni da occupazione usurpativa, di talchè la sentenza è comunque nulla ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ. per mancata corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.



Peraltro, anche ove si volesse ritenere che la dichiarazione (contenuta nella motivazione) di esclusione dell'occupazione usurpativa abbia comportato una implicita valutazione di infondatezza della domanda attorea di risarcimento dei danni da occupazione usurpativa (in esito alla quale manca qualsiasi pronuncia nel dispositivo), pure in tale ipotesi la sentenza impugnata sarebbe nulla, stante che << il principio secondo il quale la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione, trova applicazione soltanto quando il dispositivo contenga comunque una pronuncia di accertamento o di condanna e, in quanto di contenuto precettivo indeterminato o incompleto, si presti ad integrazione, ma non quando il dispositivo manchi del tutto, giacché in tal caso ricorre un irrimediabile vizio di omessa pronuncia su una domanda o un capo di

domanda denunciabile ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., non potendo la relativa decisione, con il conseguente giudicato, desumersi da affermazioni contenute nella sola parte motiva. ... >> (Cass. civ., Sez. III, 08/07/2010, n. 16152)

5° MOTIVO:

- **Mancato accoglimento della domanda attorea di risarcimento dei danni da occupazione usurpativa: errore di diritto e violazione di legge nell'appellata sentenza.**



Vertendosi in ipotesi di occupazione usurpativa per quanto spiegato nei precedenti motivi di impugnazione ed avendo i proprietari del terreno oggetto di abusiva ed illegittima occupazione abdicato espressamente al loro diritto di proprietà, non è dubitabile che spetta agli attori (odierni appellanti) il risarcimento del danno da perdita del loro diritto dominicale in misura pari al valore venale del bene, oltre al risarcimento di tutti gli altri danni subiti in conseguenza dell'occupazione del loro predio e della realizzazione dell'opera pubblica (Cass. Civ., Sez. Un., 4.03.1997 n. 1907).

Pertanto, ha errato il Tribunale nell'omettere la pronuncia di accoglimento della domanda attorea di risarcimento dei danni da occupazione usurpativa.

A tale errore è chiamata a rimediare l'Ecc.ma Corte di Appello adita, la quale, ai fini della quantificazione, potrà attingere gli elementi di valutazione dalla stima del consulente tecnico d'ufficio, che ha indicato i danni da risarcire agli attori in complessivi € 15.888.61 così distinti:

C. 4.041.34 quale valore venale del terreno nell'anno 1997;

€ 4.200,00 per il danno da abbattimento delle piante d'ulivo e delle piante di vite da mosto;

€ 5.900,00 per danni da mancata produzione;

€ 1.747,27 per danno da diminuzione del valore del terreno reliquato.

Costituendo debito di valore l'obbligazione risarcitoria del danno da occupazione usurpativa, agli importi come sopra esposti dovranno aggiungersi la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno con decorrenza dal 7 ottobre 1997 (data del decreto sindacale n. 306/1997 con il quale è iniziata l'occupazione), o con l'altra diversa decorrenza eventualmente ritenuta dall'Ecc.ma Corte conforme a legge, fino all'effettivo soddisfo.

6° MOTIVO:

- **Omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda subordinata di risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva: nullità della sentenza.**
- **Mancato accoglimento della domanda subordinata di risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva: errore omissivo del Giudice di primo grado.**

Ritenendo il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, il Tribunale ha omesso la pronuncia sulla domanda subordinata degli attori di risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva.

Per tal verso la sentenza è affetta da nullità per la mancata corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato di cui all'articolo 112 del codice di procedura civile.

Peraltro, se avesse rigettato la domanda principale di risarcimento dei danni da occupazione usurpativa, il Tribunale non avrebbe potuto non accogliere la domanda subordinata degli attori di risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva.

E' di tutta evidenza, infatti, che, se dovesse essere ritenuta legittima l'occupazione disposta con il provvedimento sindacale n. 306 del 7/10/1997, si verterebbe in ipotesi di occupazione acquisitiva, perché entro il termine di scadenza (7/10/2002) dell'occupazione legittima non è intervenuto il decreto di espropriazione ed il terreno ha subito l'irreversibile trasformazione a fini pubblici per effetto della realizzazione dell'opera pubblica: il che ha comunque provocato l'estinzione del diritto dominicale dei proprietari e la contestuale acquisizione della proprietà dell'immobile a titolo originario in capo all'Ente (cfr.: Cass. Civ., Sez. I, 07.03.2008 n. 6195).

In tale ipotesi i proprietari egualmente avranno diritto all'integrale ristoro dei danni per la perdita del loro diritto di proprietà in misura pari al valore venale dell'immobile occupato, atteso che non trovano più applicazione i criteri riduttivi di cui all'art. 5-bis, comma 7-bis, del Decreto Legge 11/7/1992 n. 333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8/8/1992 n. 359, introdotto dall'art. 3, comma 65, della Legge 23/12/1996, n. 662.

La suddetta disposizione (art. 5 bis, comma 7 bis del D.L. n. 333/92) è stata, infatti, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 349/07 della Corte costituzionale, in quanto, non prevedendo la stessa un ristoro integrale del danno subito per effetto dell'occupazione acquisitiva da parte della pubblica amministrazione, corrispondente al valore di mercato del

bene occupato, è in contrasto con gli obblighi internazionali sanciti dall'art. I del Protocollo addizionale alla Cedu e per ciò stesso viola l'art. 117, 1° comma, della Costituzione.

In ogni caso, l'occupazione acquisitiva dovrà escludersi per la maggiore (o diversa) superficie di suolo effettivamente occupata dall'Ente e non prevista nell'elenco parcellare di cui al decreto sindacale n. 306 del 7/10/1997: in qualsiasi ipotesi per essa si tratterà di occupazione usurpativa.

Costituendo debito di valore l'obbligazione risarcitoria del danno da occupazione appropriativa, agli importi (come esposti nel precedente motivo di impugnazione), che saranno liquidati a titolo di risarcimento dei danni, dovranno aggiungersi la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno con decorrenza dal 7 ottobre 1997 (data del decreto sindacale n. 306/1997 con il quale è iniziata l'occupazione), o con l'altra diversa decorrenza eventualmente ritenuta dall'Ecc.ma Corte conforme a legge, fino all'effettivo soddisfo.

==.==.==.==.==.

Sulle superiori premesse **LIVOTI GIUSEPPE e LIVOTI CARMELA TINDARA**, come sopra rappresentati e difesi,

CITANO

la **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**, codice fiscale: **80002760835**, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, Corso Cavour, elettivamente domiciliata con il suo difensore **Avv. Prof. Aldo Tigano in Barcellona Pozzo di Gotto**, Via Sant'Andrea n. 22, presso lo Studio dell'Avv. Biagio Parmaliana, a

comparire all'udienza del 4 aprile 2012, ore 9 e seguenti, davanti alla
CORTE DI APPELLO DI MESSINA, nei locali di sua ordinaria udienza
siti nel Palazzo di Giustizia di Messina, con invito a comparire alla predetta
udienza del 4 aprile 2012 ed a costituirsi nel termine di venti giorni prima
dell'udienza sopra indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166
c.p.c., con espresso avvertimento che in difetto di costituzione si procederà
in sua contumacia e che la costituzione oltre il suddetto termine implica le
decadenze di cui all'articolo 343 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti
conclusioni:

Contrariis reiectis, l'Ecc.ma Corte adita voglia

1°) nella forma ammettere e nel merito accogliere il presente appello;

2°) per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 56/2011
del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto,

a) dichiarare nulla l'appellata sentenza oppure annullarla con
qualsiasi statuizione;

b) dichiarare che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione
negata dal Tribunale con l'appellata sentenza;

conseguentemente, a norma dell'articolo 353, comma 1°, c.p.c.,
rimandare le parti davanti al primo giudice;

c) accogliere tutte le domande svolte dagli attori nell'atto di citazione
introduttivo del presente giudizio nonché in tutti gli altri atti difensivi e nei
verbali di causa relativi al procedimento di primo grado;

pertanto,

c1) ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 2248/1865,

- disapplicare le deliberazioni della Giunta Provinciale di Messina n. 1223 del 18/7/1995 e n. 1204 del 5/8/1997, nonché i decreti del Sindaco di Barcellona P.G. n. 243 del 3/10/1996 e n. 306 del 7/10/1997, trattandosi di provvedimenti nulli, inefficaci ed illegittimi per i motivi sopra esposti;
- disapplicare la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera di cui alle deliberazioni della Giunta Provinciale di Messina n. 1223 del 18/7/1995 e n. 1204 del 5/8/1997, essendo nulla ed inefficace per i motivi sopra esposti;

c2) ritenere e dichiarare che l'occupazione de qua è usurpativa ed illegittima ab initio, non essendo stata preceduta da una valida dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e da validi provvedimenti autorizzativi;

nel contempo, ritenere e dichiarare che, avendo abdicato al loro diritto di proprietà con l'atto introduttivo del presente giudizio, gli attori hanno diritto al risarcimento dei danni per la perdita del loro diritto dominicale in misura pari al valore venale del terreno, nonché ad ogni altro risarcimento, indennizzo e/o indennità dipendente dall'occupazione in questione;

conseguentemente, condannare la Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, a pagare agli attori (odierni appellanti), ciascuno per quanto di sua spettanza, la complessiva somma di C. 15.888.61 (così come determinata dal consulente

tecnico d'ufficio), oppure l'altra somma (maggiore o minore) che l'Ecc.ma Corte di Appello riterrà giusta e congrua, a titolo di risarcimento dei danni dagli appellanti (attori) subiti per la perdita del diritto di proprietà e degli altri danni come sopra specificati, inclusi i danni per la mancata fruizione del reddito del bene occupato dalla data di inizio dell'occupazione fino ad oggi e i danni derivati alle rimanenti porzioni del fondo in conseguenza del suo smembramento: il tutto, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali (sia compensativi che moratori) sulla somma via via rivalutata anno per anno con decorrenza dal 7 ottobre 1997 (data del decreto sindacale n. 306/1997 con il quale è iniziata l'occupazione), o con l'altra diversa decorrenza eventualmente ritenuta dall'Ecc.ma Corte di Appello conforme a legge, fino all'effettivo soddisfo;

e3) in via subordinata e salvo gravame, ritenere e dichiarare che l'occupazione de qua è divenuta illegittima l'8/10/2002 ed è acquisitiva per effetto della definitiva occupazione e trasformazione del terreno a fini pubblici a seguito della realizzazione dell'opera pubblica con conseguente estinzione del diritto dominicale dei proprietari;

per l'effetto, condannare la Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, a pagare agli attori (odierni appellanti), ciascuno per quanto di sua spettanza, tutte le somme che risulteranno dovute a titolo di risarcimento dei danni per la perdita del diritto di proprietà, nonché per indennità di occupazione illegittima e/o per risarcimento dei danni da mancata fruizione dei redditi del bene occupato dal'8/10/2002 fino ad oggi, per risarcimento dei danni

derivati alle rimanenti porzioni del fondo per effetto del suo smembramento, e per quant'altro spiegato nel corpo del presente atto, liquidandola nella complessiva misura (stimata e indicata dal C.t.u.) di €. 15.888,61, o nell'altra misura (maggiore o minore) ritenuta dall'Ecc.ma Corte di Appello giusta e congrua; il tutto, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali (sia compensativi che moratori) sulla somma via via rivalutata anno per anno con decorrenza dall'8.10.2002 (data di inizio dell'occupazione illegittima), o con l'altra diversa decorrenza eventualmente ritenuta dall'Ecc.ma Corte di Appello conforme a legge, fino all'effettivo soddisfo;

c4) condannare l'Ente convenuto alla rifusione, in favore degli attori (odierni appellanti), delle spese e dei compensi del giudizio di primo grado;

c5) reiterare l'ordine ex art. 210 c.p.c. alla Provincia Regionale di Messina di produzione in giudizio delle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 1223 del 18.07.1995 e n. 1204 del 5.8.1997 e del decreto del Sindaco di Barcellona P.G. n. 243 del 3.10.1996;

3°) condannare la Provincia Regionale di Messina, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese e dei compensi del giudizio di secondo grado.

==.==.==.==.

Ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115, si dichiara che il valore della presente causa è di €. 15.888,61 pari all'importo richiesto a titolo di risarcimento dei danni ed è comunque compreso nello scaglione fra €. 5.200,00 ed €. 26.000,00.

==.==.==.==.

1) producono i seguenti documenti:

1) Copia (conforme all'originale) della sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 56/2011;

2) Fascicolo di parte di Livoti Giuseppe e Livoti Carmela Tindara - relativo al giudizio n. 1181/2005 definito con la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 56/2011 - contenente i seguenti atti:

a) Copia del decreto del Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto n. 306 del 7/10.1997;

b) Elenco parcellare allegato al decreto sindacale n. 306 del 7/10/1997;

c) Copia della denuncia di successione di Pirri Carmela;

d) Copia della denuncia di successione di Livoti Domenico;

e) Copia del contratto di donazione del 12/2/2002 ai rogiti del Notaio A. Giamò da Barcellona P.G. (rep. n. 17974, racc. n. 5762), intercorso fra Livoti Giuseppe e Livoti Carmela Tindara;

f) Certificato catastale;

g) memoria ex art. 183 c.p.c. del 20.07.2006;

h) memoria istruttoria ex art. 184 c.p.c. del 9-10/05/2007;

i) comparsa conclusionale del 17.02.2010;

l) nota-spese del 1-3/03/2010;

3) Copia integrale della sentenza del Tribunale di Nola del 24.06.2013, in cui sono evidenziate in colore verde le parti copiate e trascritte nella sentenza n. 56/2011 del Tribunale di Barcellona P.G.;

1) Copia informale della sentenza n. 56/2011 del Tribunale di Barcellona P.G. in cui sono evidenziate in colore verde le parti copiate dalla sentenza del Tribunale di Nola del 24.06.2008;

2) Atto di informativa ex art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 28/2010 firmato il 17.11.2011 da Livoti Giuseppe e Livoti Carmela Tindara.

Barcellona P.G. 17 novembre 2011



Avv. Guglielmo D'Anna

PROCURA AD LITEM

Noi sottoscritti

1) **LIVOTI GIUSEPPE**, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 27 maggio 1941 ed ivi residente in Via Milano 35, codice fiscale "LVT GPP 41E27 A 381",

2) **LIVOTI CARMELA TINDARA**, nata a Barcellona Pozzo di Gotto il 21 settembre 1967 ed ivi residente in Via On. Pino Ballotta n. 47/1, codice fiscale: LVT CML 67P62 A638N,

nominiamo e costituiamo nostro difensore e procuratore l'Avv. Guglielmo D'Anna (codice fiscale "DNN GLL 53H20 A638E") del Foro di Barcellona P.G., affinché ci rappresenti e difenda nel presente procedimento.

Eligiamo domicilio presso il recapito professionale dell'Avv. Guglielmo D'Anna in Messina, Via Mamertini 15, 106 (Studio dell'Avv. Francesco Celona).

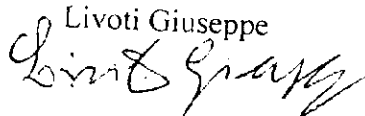
Autorizziamo espressamente l'Avv. Guglielmo D'Anna a nominare suoi sostituti per la partecipazione alle udienze e per il compimento delle attività difensive.

Dichiariamo espressamente di avere preso visione dell'informativa
resa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. N. 196/2003 ed autorizziamo il
trattamento dei nostri dati personali e sensibili.

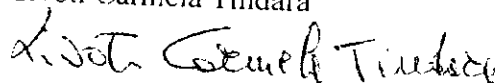
Dichiariamo di essere stati informati ai sensi dell'articolo 4, comma
3°, del d. lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di
mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del
medesimo decreto, come da atto allegato.

Barcellona P.G. 17 novembre 2011

Livoti Giuseppe

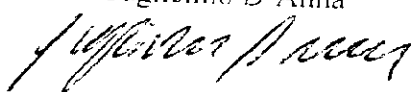


Livoti Carmela Tindara



PER AUTENTICA DELLE SUPERIORI FIRME

Avv. Guglielmo D'Anna



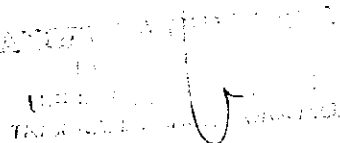
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
UFFICIO UNICO NOTIFICHE, ESECUZIONI E PROTESTI

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza dei Signori Livoti Giuseppe e Livoti Carmela Tindara nonché ad
istanza del loro difensore Avv. Guglielmo D'Anna. Io sottoscritto Ufficiale
Giudiziario addetto all'intestato Ufficio ho notificato l'atto che precede (atto
di appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 56/2011)
alla **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**, in persona del Presidente
e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Barcellona
Pozzo di Gotto, Via Sant'Andrea n. 22 presso lo Studio dell'Avv. Biagio
Parmaliana, ivi consegnandone copia conforme a mani *deliberate*

M. Biagio Parmaliana

G 01/12/2011



UNGEFÄHR

ORDN

STAND

STAND

STAND

STAND

STAND

STAND

STAND

STAND

STAND

STAND

STAND

STAND

STAND

STAND

STAND

STAND

STAND

STAND

STAND

STAND

STAND

STAND

STAND

9.11

6.74

4

30. NOV. 2019